REGOLAMENTO (CEE) N. 2276/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 4122/87 relativo ai contingenti annui all'importazione nel quadro delle restrizioni quantitative (campagna di pesca 1988)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86 (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 360/86, esiste la possibilità di effettuare una revisione nel corso dell'anno del volume dei contingenti nonché della loro ripartizione trimestrale, definiti dal regolamento (CEE) n. 4122/87 della Commissione (3),

considerando che il Portogallo ha introdotto una domanda per aumentare di 150 t il contingente di filetti di naselli del genere merluccius spp, congelati, per la campagna 1988 ; che è dunque opportuno di adattare il livello del contingente in merito, nonché la sua ripartizione trimestrale ;

considerando che, a norma dell'articolo 363 paragrafo 1 dell'atto di adesione, il Portogallo può mantenere al riguardo dei paesi terzi delle restrizioni quantitative per taluni prodotti ;

considerando che il Portogallo ha inoltrato una richiesta che mira alle soppressioni delle restrizioni quantitative per i calamari, totani e Illex spp, congelati ; che è opportuno, pertanto, per queste specie di sopprimere il contingente relativo così come la sua ripartizione trimestrale che figura nel regolamento (CEE) n. 4122/87 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I dati relativi ai filetti di naselli del genere merluccius spp, congelati, del codice NC 0304 20 57, di cui alla parte B dell'allegato del regolamento (CEE) n. 4122/87, sono sostituiti dai dati seguenti :

« Contingente annuo	ripartizione trimestrale			
	1	2	3	4
310	40	40	115	115 »

2. Nella tabella figurante nella parte B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 4122/87, la riga e le cifre relative ai calamari, totani (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp) e Illex spp, congelati, dei codici NC 0307 49 31, 0307 49 33, 0307 49 39, 0307 49 51, 0307 49 59 e 0307 99 11, sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.
(2) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1987, pag. 24.